



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

**OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale (TARIP) approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO**, del mese di **APRILE**, alle ore **21:00**, nella sala del consiglio comunale in Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
<b>BOCCARDO STEFANO</b>	Sì	<b>RUGGIERO MONIA TAMARA</b>	Sì
<b>FIUME TERESA</b>	Sì	<b>PELLEGRINI GIOVANNA</b>	Sì
<b>SPATRISANO ANTONIO</b>	No	<b>ZUCCA PALMIRO</b>	Sì
<b>LAMBERTO CHIARA</b>	Sì	<b>SILANO GIUSEPPE</b>	Sì
<b>DI TOMMASO GIOVANNI</b>	Sì		
<b>ROLLE' MICHELE</b>	Sì		
<b>PIAZZA GIUSEPPE</b>	Sì		
<b>CANARECCI ALBERTO</b>	Sì		
<b>MAINÀ PIERO</b>	Sì		
		<b>Totale Presenti</b>	<b>12</b>
		<b>Totale Assenti</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CANARECCI ALBERTO, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**N. 23/CC del 24/04/2024**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 26 del 12/04/2024 dell'AREA FINANZIARIA, avente per oggetto: **“MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI CON MISURAZIONE PUNTUALE (TARIP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 04/04/2014, E S.M.I.”**, unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Piazza , il quale

### **RELAZIONA SULLA PROPOSTA**

ricordando come le modifiche regolamentari proposte riguardino il recepimento di modifiche normative relative allo Statuto del contribuente; coglie poi l'occasione per ringraziare tutti in occasione dell'ultimo consiglio comunale del mandato amministrativo in corso e ricorda il consigliere Nazareno Lombino, deceduto durante la pandemia di Covid-19;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire o di rendere dichiarazioni di voto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Vice Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

**CONSIGLIERI PRESENTI N. 12**

**CONSIGLIERI VOTANTI N. 12**

**VOTI FAVOREVOLI N. 12**

VOTI CONTRARI

N. 0

ASTENUTI

N. 0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n 26 del 12/04/2024 dell'AREA FINANZIARIA, avente per oggetto: **“MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI CON MISURAZIONE PUNTUALE (TARIP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 04/04/2014, E S.M.I.**

\*\*\*

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI VOTANTI N. 12

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*

Successivamente alla votazione, in chiusura di consiglio, prende la parola il Sindaco per ringraziare tutti i consiglieri attuali e che hanno svolto parte del mandato nella precedente parte della consiliatura e formula gli auguri a tutti per la prossima competizione elettorale.

Prende quindi la parola il consigliere Ruggiero, che a nome del suo gruppo ringrazia i loro elettori per la fiducia accordata e saluta l'assemblea consiliare. Ringrazia anche tutti i consiglieri di minoranza per il loro impegno e ricorda come siano entrati all'interno della macchina amministrativa per lavorare nell'interesse dei cittadini e rappresentare i loro motivi di malessere. Ringrazia anche tutti i dipendenti comunali, dei quali hanno apprezzato la preparazione. Rileva che i consiglieri di minoranza non hanno avuto né sudditanza né pregiudizio nei confronti della maggioranza. Ricorda poi i principali temi di cui si sono occupati nel corso del mandato.

Prende la parola il consigliere Silano, che a nome del gruppo di cui fa parte si accoda alla collega Ruggiero e rileva di aver lavorato bene insieme all'altro gruppo di minoranza. Ringrazia infine l'amministrazione.

Prende ancora la parola il Vice presidente del Consiglio Canarecci, che ringrazia il Sindaco e il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri. Rimarca come il confronto si sia svolto in un ambiente civile e corretto e ricorda infine anche lui il consigliere Nazareno Lombino, deceduto per Covid-19 all'inizio della pandemia.



# COMUNE DI CANDIOL

Città Metropolitana di Torino

---

## PROPOSTA N. 26

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

---

CANDIOLI, LI 12/04/2024

**OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale (TARIP) approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i.**

**VISTI:**

- L'articolo 52, c. 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", che prevede che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- Gli articoli 42, comma 2, lett. a), 151 e 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 3, comma 5 quinque, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i.;
- In particolare, le modifiche introdotte a tale Regolamento con deliberazione consiliare n. 40 del 29/07/2021, e s.m.i. che a decorrere dal 1 gennaio 2022 ha introdotto la TARI Puntuale e che ha ridenominato il regolamento sopra indicato quale "Regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale (TARIP)", e le successive modifiche introdotte con deliberazioni consiliari n. 11 del 28 aprile 2022 e n. 18 del 20 aprile 2023;

**PREMESSO CHE:**

- Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- Ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- La riscossione della TARIP è affidata in concessione a Covar 14, comprendente il rapporto con i contribuenti per l'applicazione accertamento e riscossione del tributo;

**VISTA** la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n. 189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

**VISTO** il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema

*costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;*

**VISTO** il comma 3-bis del medesimo articolo 1, che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

**VISTO** il D.Lgs 12/02/2024, n. 13, che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, la quale dispone l'approvazione del *“testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – COVAR14 ha ora trasmesso un nuovo schema di modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale – TARIP – con le quali si disciplinano gli istituti introdotti dalle innovazioni legislative sopra richiamate;
- Tale schema, opportunamente integrato con il testo regolamentare vigente in questo Comune, del quale costituisce complessiva modifica, è allegato alla presente proposta deliberativa sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** quindi la proposta di modifica al Regolamento per l'applicazione della TARIP che troverà applicazione dal 1.1.2024, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- Artt. 13-13 bis, riordino della disciplina relativa all'avvio al riciclo, senza alterazione dei benefici conseguibili;
- Art. 18 bis, che individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente come riformato dal D.Lgs. n. 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio ai fini TARI;
- Art. 19 bis relativo all'istituto dell'accertamento con adesione, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come riformato dal D. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è confermato anche ai fini TARIP con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
- Artt. 19 ter e quater relativi all'autotutela ed altri principi in forza delle norme contenute nel D.Lgs. 219/2023, che dettano una nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa;

- Art. 19 quinque, relativo al divieto di bis in idem nel procedimento tributario in forza delle norme contenute nel D. lgs 219/2023 di cui all'art. 9/bis della legge 212/2000;

**RAVVISATA** la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARIP, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

**VISTO** l'articolo 3 comma 5 quinque del dl 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinque, che prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

**RITENUTO che:**

- Sia quindi necessario e opportuno, alla luce di quanto sopra illustrato, approvare entro il 30 aprile 2024 lo schema del novellato Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale (TARIP), di cui all'Allegato "A" al presente atto;

**DATO ATTO che:**

- Sullo schema di modifiche regolamentari si è espressa favorevolmente la Commissione per l'esame dei Regolamenti e dello Statuto nella seduta del 16/04/2024;

- Sullo schema di modifiche regolamentari è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, n. 28 del 22/04/2024, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.;

## **PROPONE**

Di approvare le modifiche richiamate nella parte motiva del presente atto al Regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale – TARIP, in adeguamento ai decreti di attuazione della delega fiscale.

Di approvare il Regolamento comprensivo delle modifiche introdotte, riportato in allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

Di dare atto che il Regolamento così modificato verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201.

Di trasmettere il presente atto al Consorzio d'Area vasta Valorizzazione Rifiuti 14.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Firmato digitalmente  
CANARECCI ALBERTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott. CATTI Giulio

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**